

Nº 196569 del
Registario

3-6-1997

Notario
Dott. FRANCESCO
CANDIOTTO

Allegato "A" al N. _____ Rep. N. _____ Racc. _____

S T A T U T O

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita, con sede in Termini Imerese, l'Associazione

Donatori Volontari Sangue (A.D.V.S.)

Essa è un'Associazione apartitica, apolitica e senza fini di

lucro. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali,

umanitari e solidaristici, gli aderenti dovranno impegnarsi ad

esprimere la loro partecipazione al "VOLONTARIATO" in maniera

spontanea, gratuita e senza fini di lucro.

I richiedenti potranno far parte dell'Associazione in qualità

di Soci, previa domanda scritta, che sarà approvata dal

Consiglio Direttivo, dopo attento esame di valutazione sui

requisiti morali degli stessi.

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

a) La propaganda per l'incremento dell'offerta volontaria e

gratuita del sangue umano. Sarà svolta in maniera tale che la

popolazione possa avvertire che la donazione del sangue è,

soprattutto, un "dovere sociale".


b) Lo svolgimento di attività collaterali nell'ambito del

volontariato, che siano espressioni di effettivo impegno

solidale verso la comunità.

c) L'Associazione, onde sensibilizzare più individui di ogni

estrazione sociale, promuoverà la costituzione di Gruppi e



Sezioni di Donatori Volontari presso gli Enti pubblici e privati, comunque, nell'ambito del Comune di Termini Imerese e paesi del comprensorio. Ogni gruppo o Sezione aziendale e comunale si impegnerà a designare un rappresentante come socio che avrà diritto di voto nelle assemblee.

Le Sezioni comunali e aziendali dell'Associazione, pur avendo, in base al presente Statuto, autonomia di gestione, sono sotto il controllo dell'Associazione e dovranno osservare gli stessi principi.

d) L'Associazione, inoltre, si avvarrà per la propaganda dei moderni mezzi di divulgazione e promuovendo anche manifestazione a carattere pubblicitario, spettacolare, artistico, culturale, sportivo purchè utili al raggiungimento dello scopo istituzionale.

Non avendo l'associazione scopo di lucro, le eventuali entrate di tali attività dovranno essere reinvestite in attività associative.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento della propria attività mediante:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- d) contributi di Organismi Internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 4 - CATEGORIE DEI SOCI

Formano l'Associazione le seguenti categorie di soci:

- 1) Donatori di sangue;
- 2) Benemeriti;
- 3) Volontari.

Sono Donatori tutti coloro che sono giudicati idonei all'offerta del sangue, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che dopo la prima donazione continueranno a donare il sangue almeno una volta ogni due anni o si rendano disponibili per pratiche di AFERESI; tali donatori possono divenire soci purchè ne facciano richiesta scritta all'Associazione e dopo accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Sono Benemeriti coloro i quali contribuiscono in qualche maniera alla crescita e al perseguitamento degli scopi dell'Associazione e vengono, comunque, nominati Soci dal Consiglio Direttivo.

Sono Volontari tutte le persone fisiche che intendono svolgere compiti di attiva partecipazione alla vita ed alla funzionalità dell'Associazione, dopo richiesta scritta al Consiglio Di-



rettivo, che ne decide l'accettazione valutando le qualità morali e le possibilità lavorative degli stessi.

I Soci devono osservare gli articoli dello statuto, soprattutto per quanto riguarda il lavoro di "VOLONTARIATO", che dovrà essere spontaneo, ma organizzato e non retribuito.

Nei casi in cui il "volontariato" dovrà, per motivi organizzativi, affrontare delle spese, le stesse potranno essere rimborsate, se autorizzate dal Presidente.

Le tre categorie di Soci hanno diritto di voto nelle assemblee dell'A.D.V.S..

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono:

1) IL PRESIDENTE

2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

3) ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

4) COMITATO ESECUTIVO

5) COLLEGIO DEI SINDACI

6) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

7) CONSULTA GIOVANILE

Le cariche elettive hanno durata di tre anni, senza limite di rieleggibilità. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 6 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con terzi. Cura l'esecuzione esatta delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Sottoscrive tutti

gli atti dell'Associazione.

Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo fra i Consiglieri. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, sei dei quali eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci ed uno rappresentante la "Consulta Giovanile". Dura in carica tre anni.

Esso ha i più ampi poteri per l'amministrazione dell'associazione; predispone il programma da svolgere per lo sviluppo del sodalizio e può compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione utile e necessario.

Esso può anche costituire un "Comitato Esecutivo", composto da tre membri da scegliere in seno al Consiglio Direttivo stesso; tale Comitato può avere affidati compiti particolari e potrà prendere quei provvedimenti di urgenza da sottoporre, comunque all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione dei bilanci "consuntivo" e "preventivo" da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci.

ART. 8 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

All'assemblea ordinaria partecipano i Soci benemeriti, i Soci Volontari e i Delegati dei Gruppi dei Soci Donatori di sangue in proporzione di un socio per ogni gruppo di trenta donatori



8
o frazioni di trenta.

Ogni socio dispone di un solo voto, ogni delegato di voto per ogni delega presentata.

L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per la trattazione e l'approvazione dei bilanci "consuntivo" e "preventivo", nonchè di tutti gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo vorrà sottoporle. Inoltre, si riunisce ogni tre anni per l'elezione degli organi sociali.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di questi, da uno dei membri scelti dall'assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria si riunirà ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o a richiesta di un quinto dei Soci. L'assemblea ha poteri decisionali su tutti gli argomenti che le verranno sottoposti. Le deliberazioni vanno approvate a maggioranza assoluta.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

La convocazione delle assemblee ordinaria o straordinaria è fatta dal Presidente a mezzo affissione all'Albo Comunale e nei locali dell'associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione, che dovrà essere tenuta nella stessa giornata e nella stessa sede.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

ART. 11 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti dei quali, un membro effettivo, dovrà essere scelto tra gli iscritti agli Albi Professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri o dei consulenti del lavoro.

Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e cura e sorveglia che le scritture contabili e le documentazioni siano regolari e rispondenti alle norme di legge e di quelle fiscali.

Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile in sede di assemblea.

ART. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone di spiccata probità. Esso dovrà dirimere le eventuali questioni che sorgessero tra i Soci e l'associazione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile in sede di assemblea.

ART. 13 - LA CONSULTA GIOVANILE

La Consulta Giovanile è composta da giovani dell'associazione che partecipano alla vita ed alla funzionalità dell'associazione, spontaneamente e gratuitamente. I componenti, che abbiano dimostrato peculiari qualità organizzative, sono designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

La Consulta elegge, nel suo ambito, un delegato che partecipa con diritto a voto al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci.

I componenti della Consulta possono riunirsi tutte le volte che riterranno opportuno, in quanto le loro iniziative avranno carattere ed organizzazione quasi giornaliera.

La sede della Consulta è la stessa dell'associazione.

ART. 14 - SCIOLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sarà devoluto a favore di un'altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

ART. 15 - ESCLUSIONE DEI SOCI

L'esclusione dei soci, per mancanza di requisiti morali o attitudinali oppure per qualsiasi altro valido motivo, va discussa in Consiglio Direttivo e rimessa all'assemblea dei soci per la decisione definitiva.

Inoltre la non idoneità sanitaria, per infermità o altro, che determini l'esclusione dei Soci come Donatori di sangue; non

H

esclude che gli stessi possano continuare la loro attività di
volontariato per gli scopi prefissati dall'associazione.

ART. 16 / - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento
alle leggi vigenti ed alle norme del Codice Civile.

*Michele Bozzi
Bell'Anno Carabba*

